

all. 12

te di cui infra, il quale interviene nella sua qualità di assessore all'urbanistica e all'edilizia privata del Comune di Peschiera Borromeo (C.F. 80101570150),

in esecuzione della deliberazione n.26 assunta dal Consiglio Comunale del detto Comune in data 29 marzo 1988, esecutiva ai sensi di legge, allegata in copia conforme all'originale al presente atto sotto la lettera "B", mentre si allega sotto la lettera "C" la delega del Sindaco specifica per il presente atto;

3) [redacted] nato a [redacted] il [redacted] residente a Peschiera Borromeo (MI), [redacted] impiegato, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in rappresentanza della società: [redacted] società coop. edilizia a.r.l.", con sede legale in Peschiera Borromeo (MI), via Brodolini, n.1, iscritta presso la Cancelleria delle Società Commerciali del Tribunale di Milano al n.212716/5856/16 registro società (C.F. [redacted]), in proseguo denominata "cooperativa", munito di ogni potere a quanto infra occorrente in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione della società in data 27 giugno 1988 che, per estratto da me autenticato in data odierna al n.51987 di repertorio, al presente atto si allega sotto la lettera "D".

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo e che, d'accordo tra loro e col mio consenso, rinuncia

no all'assistenza dei testimoni e premettono:

a) che il Comune di Peschiera Borromeo è aderente al C.I.M.E.P.;

b) che in detto Comune è vigente il Piano di Zona consortile per l'Edilizia Economica Popolare approvato con D.M. 28 Aprile 1971 n.260 e successive modifiche ed integrazioni;

c) che, con deliberazione in data 21 ottobre 1987 n.1187 (C.R.C. in data 14 dicembre 1987 n.120958) il C.I.M.E.P., ha individuato, su conforme parere del Comune di Peschiera Borromeo la Cooperativa quale futuro utente in diritto di superficie, ai sensi dell'art.35 della legge 22 ottobre 1971 n.865, di aree residenziali a parte del lotto PS/4 per la realizzazione di edifici di edilizia economica e popolare della volumetria massima di mc.20.000=;

d) che, con deliberazione in data 30 marzo 1973 n.27 (C.R.C. n.21862 in data 17 aprile 1973) l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato un documento per l'applicazione, nel territorio dei Comuni aderenti al Consorzio, dell'art.35 della legge 22 ottobre 1971 n.865, determinando, tra l'altro, i criteri di cui al 14° comma dell'art.35 della citata legge 865/71;

e) che, con deliberazione in data 23 maggio 1975 n.110 (C.R.C. in data 8 luglio 1975 n.41710) e successive integrazioni, l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato, per l'attuazione del P.E.E.P. consortile, il programma pluriennale ex art.38 della legge 865/71, modificato dall'art.1 della legge

27 giugno 1974 n.247;

che, per l'attuazione del predetto Piano di Zona, il C.I.M.E.P. ha in corso di acquisizione, mediante esproprio, a parte del lotto PS/4 in esse compresa quella da concedersi in diritto di superficie alla Cooperativa.

Tutto ciò premesso, il C.I.M.E.P., in persona del suo vice-Presidente il quale agisce in esecuzione della deliberazione sopracitata,

CONCEDE

per l'attuazione del vigente P.E.E.P. consortile, alla Cooperativa, ai sensi dell'art.35 - 7° comma - della legge 22 ottobre 1971 n.865, il diritto di superficie sull'area residenziale di mq.10575 circa e mq.10.570 catastali a parte del lotto PS/4 indicata con bordo rosso sulla planimetria allegata sotto la lettera "E".

Tale area in forza del tipo di frazionamento n.6/1988 approvato dall'U.T.E. di Milano in data 9 giugno 1988 è individuata nel vigente Catasto Terreni del Comune di Peschiera Borromeo come segue:

foglio n.21 mappale 45 (ex 45a) di Ha 01.05.70.

Coerenze da nord in senso orario:

mapp.173; mapp.16; area incensita a sede di roggia; area incensita a sede di strada; mapp.246.

Il diritto di superficie di cui sopra viene costituito con effetto reale dalla data di acquisizione del terreno da parte

del C.I.M.E.P. e sotto condizione sospensiva dell'acquisizio-
ne medesima.

Il diritto di superficie sopra concesso si intende esteso al-
la utilizzazione del sottosuolo nei limiti necessari alla ese-
cuzione delle opere previste dai progetti approvati dal Comu-
ne.

La concessione del diritto di superficie è disciplinata dalle
seguenti clausole contrattuali:

ART. 1

La durata della concessione viene fissata in anni 90 a parti-
re dalla data di stipulazione del presente atto.

ART. 2

Sull'area concessa in diritto di superficie, e nel suo sotto-
suolo, la Cooperativa si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P.
e del Comune di Peschiera Borromeo, a realizzare nei tempi e
con le caratteristiche più oltre indicate, edifici di abita-
zione di edilizia economica e popolare della volumetria massi-
ma di mc. 20.000, i cui alloggi saranno assegnati in proprie-
tà superficiana esclusivamente ai soci della medesima.

ART. 3

Gli edifici realizzandi a cura e spese della Cooperativa e le
eventuali loro pertinenze, vengono fin d'ora riconosciuti di
esclusiva proprietà della Cooperativa e suoi aventi causa per
tutta la durata della concessione.

Alla scadenza della concessione, gli immobili costruiti e le



Loro pertinenze diverranno automaticamente di proprietà dell'Ente proprietario del suolo, senza indennità alcuna.

Il cessionario e i suoi aventi causa si obbligano a conservare in buona condizione gli immobili realizzati, per tutta la durata della concessione, con i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART. 4

Il corrispettivo per la concessione in diritto di superficie dell'area di cui all'allegato " E " è stato convenuto dalle parti in L.238.125.000= (lire duecentotrentottomilionicentoventicinquemila) corrispondenti al costo medio presunto di esproprio (L.15.000 al mq.) dell'area residenziale concessa nonché delle aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria (nella misura di mq.26,5 per ogni 100 mc. edificabili) per complessivi mq.15.875.

La somma di L.238.125.000= oltre all'importo dell'I.U.A. viene ora versata dalla Cooperativa al C.I.M.E.P. il quale, a mezzo del qui intervenuto suo legale rappresentante, rilascia ampia quietanza.

La suddetta somma di L.238.125.000= dovrà essere conguagliata dalla Cooperativa o suoi aventi causa, in via fra loro solidale, qualora il costo di esproprio o di acquisizione risultasse superiore a quello sopra indicato, oppure dal C.I.M.E.P., qualora tale costo risultasse inferiore.

Il conguaglio, provvisorio o definitivo, verrà effettuato, ad

iniziativa del C.I.M.E.P., sulla base sia della definitiva liquidazione delle indennità di esproprio calcolate secondo la normativa vigente, sia delle determinazioni consensuali di tali indennizzi pattuiti con i proprietari espropriati e espropriandi, nonché degli acquisti effettuati in pendenza di esproprio.

Il concessionario, per sé e suoi aventi causa, si obbliga a versare la somma richiesta dal C.I.M.E.P. e come sopra determinata a titolo di conguaglio - provvisorio o definitivo - entro 30 giorni dalla richiesta stessa.

A garanzia della esatta e piena esecuzione di tale obbligazione, la Cooperativa, per sé e suoi aventi causa con nota in data 13 giugno 1988 prot. C.I.M.E.P. n.6375 in pari data, ha prestato a favore del C.I.M.E.P., fidejussione bancaria per l'importo di L.238.125.000=.

Qualora la Cooperativa e suoi aventi causa non effettuassero il pagamento del conguaglio - provvisorio o definitivo - richiesto dal C.I.M.E.P., nei tempi sopra indicati, il C.I.M.E.P., fatta salva ogni altra determinazione in merito alla applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.11, potrà disporre nel modo più ampio della suddetta fidejussione fino alla concorrenza del conguaglio richiesto.

La suddetta fidejussione è valida fino al 31 dicembre 1988 e sarà rinnovata automaticamente di anno in anno fino a quanto non ne venga autorizzato lo svincolo da parte del C.I.M.E.P.

ed è esigibile a semplice richiesta scritta del Consorzio me-
desimo.

Il concessionario si obbliga ad inserire in tutti gli atti di
assegnazione delle singole unità immobiliari le clausole so-
pra indicate relative all'obbligo ed alle modalità di determi-
nazione e pagamento del conguaglio, con l'impegno di comunica-
re al C.I.M.E.P. l'avvenuto inserimento di tali clausole nei
singoli atti.

La mancata osservanza da parte del concessionario e suoi aven-
ti causa degli obblighi di cui al presente articolo comporta
rà l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.11
nei confronti del concessionario o dei suoi aventi causa.

ART. 5

In relazione a tutta la volumetria ad essa riservata nel lot-
to PS/4 del vigente P.E.E.P. consortile, la Cooperativa, a mez-
zo del costituito suo legale rappresentante, si obbliga ad e-
seguire, a sua cura e spese, in luogo del versamento delle
quote dovute per oneri di urbanizzazione primaria, le seguen-
ti opere:

- parcheggio pubblico in fregio a Via Archimede;
- depuratore delle acque nere.

La Cooperativa si impegna a presentare al Comune di Peschiera
Borromeo entro 3 (tre) mesi dalla data della concessione edi-
lizia relativa agli alloggi realizzandi in esecuzione della
presente convenzione, i progetti esecutivi e relativi computi

metrici estimativi delle opere stesse, osservati i criteri di cui all'art.8 della legge regionale 60/61 in data 5 dicembre 1977.

Qualora il costo di tali opere risultasse superiore agli oneri tabellari, corrispondenti a L.4.500 al mc. edificabile (mc.20.000) e così per L.90.000.000=, i maggiori costi rimarranno a totale carico della Cooperativa.

Qualora il costo di tali opere risultasse inferiore alla cifra sopraindicata, la differenza sarà versata dalla Cooperativa al Comune di Peschiera Borromeo entro 3 mesi dalla approvazione dei suddetti Progetti esecutivi e dei relativi computi metrici estimativi delle opere stesse, da parte del Comune medesimo.

ART.5 bis

Le opere di cui al precedente art.5 dovranno essere eseguite in conformità alle rispettive concessioni ed autorizzazioni e dilizie rilasciate alla Cooperativa dal Comune di Peschiera Borromeo.

Il Comune di Peschiera Borromeo si riserva la facoltà di controllare, in corso d'opera, mediante ispezione a mezzo di propri tecnici, la regolare esecuzione dei lavori, di accertarne la rispondenza ai progetti e di effettuare tutte le misurazioni e le verifiche che riterrà necessario.

Al termine dei lavori, che dovrà avvenire entro la data fissata per la ultimazione degli edifici residenziali, verrà redat



to verbale di ultimazione.

Entro 3 mesi dalla data di ultimazione, con la partecipazione del Tecnico Comunale incaricato di controllare l'esecuzione dei lavori, verrà redatto il verbale di collaudo definitivo delle opere.

Le spese per il collaudo definitivo sono a carico della Cooperativa.

La consegna al Comune delle opere in perfetto stato di agibilità, dopo il positivo collaudo definitivo, dovrà essere rilevato con apposito verbale sottoscritto dalle parti.

ART. 5 ter

A garanzia della regolare esecuzione delle opere di cui all'art.5 la Cooperativa ha costituito presso la Tesoreria Comunale, fidejussione bancaria per l'importo di L.90.000.000= (lire novantamilioni).

ART. 5 quater

A titolo di contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, la Cooperativa deve versare al Comune di Peschiera Borromeo la somma di L.177.456.200= (lire centosettantasettemilioni quattrocentocinquantesemiladuecento) corrispondenti a L.8.872,81 al mc.edificabile.

Il versamento di tali somme è avvenuto ed avverrà come segue:

L.44.364.050= furono già pagate il 3 marzo 1988 come da que-

stione n.142 del tesoriere Comunale;

L.44.364.050= verranno pagate entro 6 mesi dal 3 marzo 1988.

L.44.364.050= verranno pagate entro 12 mesi dal 3 marzo 1988

L.44.364.050= verranno pagate entro 18 mesi dal 3 marzo 1988

Sulle somme rateizzate verrà conteggiato l'interesse legale.

ART. 6

La Cooperativa nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di Peschiera Borromeo si impegna:

a) a ricevere la consegna dell'area concessa in diritto di superficie non appena gliene verrà data comunicazione dal C. I.M.E.P. e comunque non oltre 30 giorni da tale comunicazione;

b) a realizzare sull'area concessa in diritto di superficie in conformità alle prescrizioni del Piano di Zona consortile ed al Regolamento Edilizio del Comune di Peschiera Borromeo edifici di abitazione del volume di mc.19.604,25 aventi le caratteristiche tipologiche e costruttive risultanti dalla planimetria e dalla descrizione sintetica allegate al presente atto sotto la lettera "F".

Prima del rilascio della concessione edilizia il Comune ha facoltà di chiedere alla Cooperativa la presentazione di una descrizione analitica delle caratteristiche costruttive degli edifici realizzandi;

c) ad iniziare la costruzione degli edifici residenziali entro il periodo di validità della concessione edilizia che sarà rilasciata dal Comune di Peschiera Borromeo;

d) ad ultimare la costruzione degli edifici residenziali en

tro 24 mesi dalla data dell'inizio dei lavori.

I lavori si intendono iniziati ed ultimati alla data dei relativi verbali da redigersi da parte della Cooperativa con l'intervento di un rappresentante del Comune di Peschiera Borromeo; tali verbali dovranno essere inviati al Comune medesimo ed al C.I.M.E.P. a cura della Cooperativa stessa.

I termini di inizio e di ultimazione dei lavori potranno essere prorogati dal Comune di Peschiera Borromeo, a richiesta della Cooperativa per comprovati motivi di necessità o di forza maggiore.

Spetta al Comune di Peschiera Borromeo di fare eseguire in qualsiasi momento ispezioni o visite di controllo, al fine di accertare la rispondenza dei lavori stessi alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle eventuali varianti debitamente approvate dal Comune, nonché di verificare la corrispondenza delle caratteristiche costruttive indicate nella descrizione sintetica allegata al presente atto sotto la lettera "F" e/o in quella analitica che fosse stata richiesta dal Comune medesimo prima del rilascio della concessione edilizia, con quelle effettivamente realizzate.

Al termine dei lavori, dopo effettuate le verifiche di cui al presente articolo, il Comune di Peschiera Borromeo provvederà a rilasciare attestato da cui risulti la rispondenza degli edifici realizzati con il progetto originario, o con le sue varianti debitamente approvate, nonché con le caratteristiche

costruttive pattuite.

ART. 7

La Cooperativa si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di Peschiera Borromeo ad assegnare ai propri soci, a venti i requisiti di cui al successivo art.10, gli alloggi realizzandi sull'area concessa in diritto di superficie ad un prezzo non superiore a quello indicato nel piano di ripartizione dei capitali investiti che viene allegato al presente atto sotto la lettera "C".

Sin d'ora, fra le parti, si conviene che il costo di costruzione indicato nel piano di ripartizione dei capitali investiti sopra allegato, potrà essere aggiornato con le percentuali di incremento pari alle variazioni dell'indice generale ISTAT dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale per i mesi intercorrenti da maggio 1987 a quello precedente l'inizio dei lavori, avendo come base iniziale l'indice del mese di aprile 1987.

Il suddetto prezzo di assegnazione potrà, inoltre, essere aggiornato per effetto della revisione prezzi del costo di costruzione, come indicato al successivo art.8.

Il piano di ripartizione dei capitali investiti contiene anche l'esatto numero di unità abitative e dei vani costruibili, le caratteristiche degli alloggi da realizzare, un circosanziato piano finanziario con l'indicazione del costo complessivo degli edifici e dei finanziamenti.



Tale piano di ripartizione è stato approvato dal C.I.M.E.P. e dal Comune di Peschiera Borromeo, i quali si riservano di verificare il costo finale degli alloggi a costruzione ultimata: a tal fine il concessionario si obbliga a presentare al Comune di Peschiera Borromeo ed al C.I.M.E.P. il quadro economico finale prima della consegna degli alloggi agli assegnatari.

La mancata osservanza della sovraestesa pattuizione da parte della Cooperativa comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.11.

Qualsiasi modifica dei prezzi di assegnazione dovrà essere preventivamente autorizzata sia dal C.I.M.E.P. che dal Comune di Peschiera Borromeo.

ART. 8

Al fine della revisione del prezzo di assegnazione degli alloggi sarà riconosciuta la revisione prezzi esclusivamente sul costo di costruzione indicato nel piano di ripartizione dei capitali investiti di cui al precedente art.7, aumentato di quanto derivante dall'aggiornamento di cui all'articolo medesimo.

Tale quota revisionabile del prezzo di assegnazione può essere aggiornata per il periodo intercorrente dalla data di inizio alla fine dei lavori qualora gli stessi venissero ultimati entro il 18° mese naturale e consecutivo, dedotte le sospensioni certificate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Qualora i lavori venissero ultimati dopo il suddetto termine, la revisione prezzi sarà riconosciuta esclusivamente per il periodo intercorrente dall'inizio dei lavori al 18° mese naturale e consecutivo, dedotte le sospensioni certificate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Per la determinazione dell'importo della revisione prezzi si applicherà la seguente formula per ogni mese di revisione:

$$Qfx = Qx \left(1 + \frac{Ix - Ii}{Ii} \right),$$

dove:

Qfx = valore finale al mese x della quota revisionata;

Qx = valore mensile della quota oggetto di revisione (quota complessiva divisa per i mesi intercorsi:

a) fra la data di inizio e fine lavori, qualora gli stessi venissero ultimati entro il 18° mese naturale e consecutivo, al netto delle sospensioni certificate dall'Ufficio Tecnico Comunale;

b) fra la data di inizio lavori ed il 18° mese naturale e consecutivo, qualora i lavori venissero ultimati oltre tale termine;

Ix = Indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale riferito al mese x;

Ii = Indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale riferito al mese precedente a quello di inizio dei lavori.

Gli alloggi assegnati dalla Cooperativa non possono essere alienati a nessun titolo, nè su di essi può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di 5 anni dalla data di prima assegnazione.

Su richiesta motivata e comprovata degli assegnatari, il Comune potrà concedere deroghe a tali divieti; la stessa facoltà è ammessa per il subentrante.

Trascorsi i 5 anni di cui al 1° comma, e nei casi di deroga, la cessione degli alloggi potrà avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare.

I trasferimenti in proprietà degli alloggi successivi al primo dovranno avvenire ad un prezzo determinato come segue:

- al prezzo di prima assegnazione sarà aggiunta una quota corrispondente all'incremento percentuale medio degli indici mensili ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale e dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati:

tale nuovo prezzo sarà diminuito di una percentuale di deprezzamento determinata dalla età dell'edificio, secondo la seguente tabella:

- da 0 a 5 anni 0%;
- da 5 a 10 anni fino al 5%;
- da 10 a 20 anni fino al 10%;
- da 20 a 30 anni fino al 20%;

- oltre 30 anni fino al 30%.

In casi di ulteriore trasferimento, la determinazione del prezzo di cessione avverrà in analogia al secondo.

Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Cooperativa che ottengano la deroga al divieto di inalienabilità prima del termine previsto, sono tenuti a cedere gli alloggi stessi prioritariamente a soci della Cooperativa, purchè non ancora assegnatari di altri alloggi ed in possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

La Cooperativa si impegna ad inserire in tutti gli atti di assegnazione ai propri soci delle singole unità immobiliari loro pertinenze e parti comuni, le clausole limitative dell'uso e del godimento degli alloggi previste al presente articolo.

Nel caso di trasferimenti successivi alla prima assegnazione, le stesse clausole dovranno essere inserite negli atti di trasferimento a cura dei soci assegnatari della Cooperativa o dei loro aventi causa.

La mancata osservanza delle sovraestese pattuizioni da parte della Cooperativa o dei suoi aventi causa comporterà la applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.11.

ART. 10

Gli alloggi che la Cooperativa realizzerà sull'area concessa in diritto di superficie potranno essere assegnati in proprietà a soci aventi i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani;



- b) avere la residenza o in alternativa svolgere abituale attività lavorativa nei Comuni aderenti al C.I.M.E.P.;
- c) non essere proprietari essi stessi o il coniuge non legalmente separato di altra abitazione idonea ai bisogni del proprio nucleo familiare nei Comuni di cui al precedente punto b); a tal fine è da considerarsi idoneo l'alloggio che sia rispondente alle norme igienico-sanitarie e sia composto da un numero di vani, esclusi gli accessori (cucina, servizi, ingresso e disimpegni), pari a quello dei componenti il nucleo familiare; è comunque idoneo l'alloggio composto da quattro o più vani;
- d) non avere ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di altro alloggio costruito a totale carico o col concorso o contributo o con il finanziamento agevolato - in qualunque forma concessi - dallo Stato o di altro Ente pubblico;
- e) fruire di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, non superiore a quello massimo determinabile ai sensi della legge 5 Agosto 1978 n.457 e successive modifiche ed integrazioni, aumentato del 20%, sia che concorrano redditi da lavoro dipendente che da lavoro autonomi.

La Cooperativa si impegna a fornire al Comune di Peschiera Borromeo, nel momento in cui verranno da essa concretamente individuati i soci che beneficeranno dell'assegnazione dei singoli alloggi e comunque prima della consegna degli alloggi

stessi, i documenti comprovanti che gli stessi hanno i requisiti sopra elencati, sulla base dei quali il Comune medesimo provvederà ai relativi controlli.

La mancata osservanza della sovraestesa pattuizione da parte della Cooperativa comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.11.

Al fine di cui sopra si intende per assegnazione anche la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa con la quale vengono concretamente indicati ai singoli soci gli alloggi, non appena l'edificio realizzando sia esattamente individuato per l'effetto dell'inizio dei lavori.

ART.11

Per la violazione o l'inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti dal concessionario, dovranno applicarsi in aggiunta alle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti e dai Regolamenti Comunali, le seguenti sanzioni:

A) la decadenza della concessione con conseguente estinzione del diritto di superficie;

1) qualora la Cooperativa non proceda all'inizio o alla ultimazione dei lavori di costruzione degli edifici entro 30 giorni dalla scadenza del termine ultimativo che il Sindaco del Comune di Peschiera Borromeo avesse concesso alla medesima per l'inizio e il completamento delle opere in questione;

2) qualora la Cooperativa realizzi opere edilizie gravemente

difformi da quelle previste nella presente convenzione, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

3) qualora si verificchino modifiche negli scopi istituzionali della Cooperativa e nei presupposti che sono stati tenuti presenti dal Comune di Peschiera Borromeo al fine della determinazione dell'ammontare del contributo richiesto alla Cooperativa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria;

4) qualora la Cooperativa ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento residenziale è stato realizzato;

5) qualora si verifichi lo scioglimento o il fallimento della Cooperativa prima dell'integrale realizzazione dell'iniziativa;

6) qualora la Cooperativa non provveda all'integrale pagamento del conguaglio - provvisorio o definitivo - di cui all'articolo 4; non provveda all'esecuzione delle opere indicate all'articolo 5; non provveda al pagamento delle somme determinate all'articolo 5 quater nei termini ivi previsti;

7) qualora sia stata notificata al Comune di Peschiera Borromeo a mezzo ufficiale giudiziario, ad istanza dell'Istituto di Credito che avesse concesso alla Cooperativa mutuo ipotecario per il finanziamento delle costruzioni, l'inadempienza

della Cooperativa medesima o - dopo il frazionamento del -
tuo - dei suoi aventi causa nel pagamento di almeno due seme-
stralità consecutive del mutuo.

La decadenza è dichiarata, limitatamente all'inadempiente,
previa diffida, con deliberazione del Consiglio Comunale di
Peschiera Borromeo e dell'Assemblea del C.I.M.E.P., da tra-
scriversi a spese del Comune di Peschiera Borromeo e da noti-
ficarsi nelle forme di rito sia alla Cooperativa o suoi aven-
ti causa, sia agli altri eventuali interessati.

B) L'applicazione alla Cooperativa di una pena pecuniaria com-
presa tra un minimo dell'1% ed un massimo del 7% dell'importo
delle opere eseguite, da determinarsi in relazione alla enti-
tà ed alla importanza delle violazioni o inadempimenti in tut-
ti i casi in cui dette violazioni o inadempimenti non compor-
tino la pronuncia di decadenza della concessione.

La determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria av-
verrà a cura del Comune di Peschiera Borromeo che introiterà
le corrispondenti somme.

ART. 12

Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto presso
la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, rinun-
ciando il C.I.M.E.P. al diritto di ipoteca legale.

ART. 13

Spese, imposte e tasse comunque dovute per la presente conven-
zione, ivi comprese quelle notarili e di trascrizione, resta



no a carico della Cooperativa la quale invoca i benefici fi
scali previsti dalla legge.

ART.14

La presente convenzione è fin d'ora definitivamente impegnati
va per la Cooperativa mentre viene sottoscritta dal Comune di
Peschiera Borromeo e dal C.I.M.E.P. con riserva delle approva
zioni di legge per essa dovute.

ART.15

A norma dell'art.18 della legge n.47/85 il Comune di Peschig
ra Borromeo mi consegna il certificato di destinazione urhani
stica protocollo n.13391 in data odierna, che al presente at
to allego sotto la lettera "H".

Del presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e
da me completato a mano su diciannove facciate di cinque fo
gli, ho dato lettura ai signori Componenti, omessa per loro e
spresa, concorde rinuncia la lettura degli allegati.

F.TO: [REDACTED]

" [REDACTED]

" [REDACTED]

" [REDACTED] NOTAIO (L.S.)


Alc
N
N
al
sc
P
to
Co.
lo
ri
de
zo
le
te
Gi
pe
tr
Pa
Se
ri
El
Lo
Wa
Gi
A
Ca
Cu
nc
nc
Ag
Co

173

174

175

GIBELLINA II



33

[Handwritten signature]